

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA



Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 12 MAGGIO 2011

N. 74 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INZERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredata da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 7

“Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21”.

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 8

“Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)”.

Pag. 6

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 7

“Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21”.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
Disciplina adempimenti
referendum consultivo territoriale**

1. Nello svolgimento del referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2011, n. 425, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 60, fissato in concomitanza con i referendum statali abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana da tenersi nell’anno 2011, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione.

2. Conseguentemente, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), nonché ogni altra disposizione incompatibile con il comma 1 della presente legge.

3. Le operazioni di scrutinio del referendum consultivo di cui alla presente legge si svolgeranno successivamente, senza interruzione, a quelle relative ai referendum nazionali.

4. La Regione stipula apposita convenzione con la Prefettura di Lecce per determinare e ripartire le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a suo carico.

5. Sono fatti salvi gli atti adottati e gli adempimenti effettuati in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 21/2011.

**Art. 2
Spese per lo svolgimento di referendum
ai sensi della legge regionale
20 dicembre 2973, n. 26**

1. Agli oneri per l’attuazione della presente legge si fa fronte mediante stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila sul capitolo 1740 della UPB 8.2.1 “Spese per lo svolgimento di referendum di cui alla l.r. 26/1973 e successive modifiche” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali (l.r. 36/2008 - art. 14)” della medesima U.P.B. 8.2.1.

**Art. 3
Modifiche alla l.r. 27/1973**

1. L’art. 30 della l.r. 27/1973 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

1. Per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico

della Regione esclusivamente le seguenti spese:

- a) forniture degli stampati e delle schede;
- b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei seggi;
- c) spese per i componenti l'Ufficio centrale per il referendum consultivo della competente Corte di appello.

- 2. Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali.
- 3. Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 maggio 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 8

“Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 maggio 2011

Art. 1

**Modifica alla legge regionale
8 settembre 1988, n. 28**

1. Allo stemma della Regione Puglia, al gonfalone e al sigillo regionale, così come raffigurati negli allegati A, B e C alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia), nella parte superiore dello scudo sannitico è aggiunto un sesto anello per indicare la sesta provincia pugliese Barletta-Andria-Trani.
2. Agli oneri rivenienti dalla presente legge, ammontanti a euro 30 mila, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 7 dell’articolo 5 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 del Consiglio regionale.

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA**



Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**